



TRIBUNALE DI COSENZA  
SEZIONE I CIVILE

3376/2018 R.G.

Il giudice,

sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 10 ottobre 2018;

esaminati gli atti e la documentazione acquisita al processo;

rilevato che la resistente (rappresentata in udienza, per delega orale, dal difensore -in sostituzione del procuratore nominato- che ha depositato in copia procura alla lite rilasciata il 10.10.2018) alla quale è stato ritualmente e tempestivamente notificato in data 2.10.2018 a mezzo pec (oltre che a mezzo posta con atto portato alla notifica in data 3.10.2018) il ricorso e la fissazione di udienza, non ha depositato comparsa di costituzione ed all'udienza è stata pertanto dichiarata la sua contumacia; premesso che il ricorrente [REDACTED] sull'assunto dell'illegittima segnalazione effettuata in suo danno al Crif del ritardato pagamento di rate di un finanziamento personale n. 1528157 stipulato con la [REDACTED] per l'acquisto di un'autovettura, ha chiesto la emissione di un provvedimento di urgenza *ex art. 700 c.p.c.* nei confronti della detta finanziaria, al fine di ottenere l'immediata cancellazione della detta segnalazione effettuata nei SIC del Crif e nella centrale rischi della Banca d'Italia, oltre che nelle altre eventuali banche-dati compulsate, con condanna della resistente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento nell'ipotesi di accoglimento del ricorso entro sette giorni dalla notifica, con condanna altresì della resistente al pagamento delle spese di lite;

rilevato che il ricorrente a sostegno della sua domanda cautelare ha dedotto:

-la mancata preventiva comunicazione da parte della finanziaria della segnalazione, per come invece previsto ai sensi dell'art. 125 TUB, dell'art 4 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia ed altresì della Circolare n. 139/91 della banca d'Italia;

-la ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, atteso il periodo di permanenza (24 mesi) delle segnalazioni di ritardato pagamento e la conseguente pubblicazione di informazioni di tipo negativo relative al ricorrente, che si vede precluso di conseguenza l'accesso al credito ed attesa la sottoscrizione da parte del medesimo ricorrente di una proposta irrevocabile per l'acquisto di un immobile, con contestuale versamento di caparra confirmatoria di euro 5.000,00 e la necessità di accedere tempestivamente ad apposito mutuo, al fine di non perdere la somma già versata e procedere all'acquisto dell'immobile ad un prezzo vantaggioso (cfr. proposta irrevocabile di acquisto, copia assegno);

-l'ammissibilità del ricorso, non essendo invocabile alcun'altra tutela cautelare;

-la circostanza che l'instaurando giudizio di merito sarà volto all'accertamento della illegittimità della segnalazione effettuata dall'intermediario ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dai SIC, con domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa della illegittima segnalazione (danno alla reputazione, preclusione o maggiore onerosità dell'accesso al credito, illecito extracontrattuale e responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede; danno da perdita di *chances*).

## OSSERVA

In via preliminare deve ritenersi l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., posto che l'ordinamento non appresta una forma di tutela tipica idonea a consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela del diritto invocato dal ricorrente.

Risultano inoltre specificamente individuati, quanto al *petitum* ed alla *causa petendi* gli estremi dell'instaurando giudizio ordinario, ciò anche al fine di verifica della ricorrenza del *fumus boni iuris*.

Passando al merito, va precisato che il ricorrente ha fornito prova della avvenuta iscrizione in CRIF del ritardo nel pagamento delle rate.

Ai sensi dell'art. 125 comma 3 TUB prevede che '*3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma*'.

Nel caso in esame il ricorrente, nel sostenere di non avere ricevuto alcuna preventiva informazione, in data 4.6.2018 ha presentato specifica richiesta alla finanziaria di copia della comunicazione con cui gli sarebbe stato inoltrato il preavviso di segnalazione ex art. 4 comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi.

A fronte di tale richiesta la finanziaria ha inviato in data 6.6.2018 una prima risposta con allegazione della documentazione richiesta (ma non meglio ivi specificata) e successiva nota del 8.8.2018 alla quale venivano allegati, oltre all'estratto conto relativo ai pagamenti ed ai relativi ritardi (non prodotto dal ricorrente, che in merito comunque non formula contestazione), i tre ultimi solleciti di pagamento delle rate insolute con contestuale avviso previsto dal codice deontologico di segnalazione alla centrale SIC (oltre a telegramma di sollecito di pagamento, di cui non risulta prodotta copia dal ricorrente), cfr. le richieste e comunicazioni citate ed i tre solleciti contenenti i prescritti avvisi, solleciti e contestuali avvisi qui prodotti dal ricorrente, in quanto trasmessigli dalla finanziaria con la nota dell'8.6.2018, ma privi di riscontro di una effettiva ricezione da parte del destinatario.

Il ricorrente in data 13.6.2018 ha proposto reclamo alla finanziaria contestando la mancata prova della ricezione dei detti avvisi (cfr. il reclamo allegato al ricorso).



La finanziaria, nel rispondere al detto reclamo, ha rinviato a quanto già inviato con la PEC dell'8.6.2018, con ciò pertanto ritenendo esaustiva la documentazione già trasmessa al reclamante.

Ciò posto, anche in base alle disposizioni del codice deontologico art. 4, comma 7, della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, ricorre l'obbligo di preventivo avviso al soggetto interessato e tale avviso ha carattere chiaramente recettizio, come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14685 del 13.6.2017 secondo cui *'In tema di credito al consumo, ai fini del trattamento dei dati personali del consumatore presso una banca dati contenente informazioni creditizie, l'onere, a carico dell'intermediario finanziario, di avvertire preventivamente il consumatore stesso dell'imminente registrazione dei suoi dati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto soltanto quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario e salvo che quest'ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia'*.

Il preavviso è infatti finalizzato all'esigenza di informare il debitore della decisione di provvedere a classificarlo quale cattivo pagatore, quindi all'esigenza di metterlo a tempestiva conoscenza circa un'informazione negativa associata al suo nominativo, in maniera tale da consentirgli di evitare la segnalazione, assumendo le iniziative ritenute opportune (cfr. Tribunale di Teramo n. 644 del 107.2013), per come stabilito dal Garante per la Privacy nel suo provvedimento *'Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC - 26 ottobre 2017'* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2017) in cui al punto 3.1 ha stabilito ai fini di una corretta applicazione dell'art. 4 comma 7 del codice deontologico che *'1.3., al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei "Sic", i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l'effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso'*.

Per come contestato specificamente dal ricorrente alla finanziaria, già con la nota del 13.6.2018, e qui eccepito in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di fare valere la non corretta procedura di segnalazione al CRIF adottata dalla finanziaria, non è stata fornita prova da parte della resistente, rimasta contumace, a fronte della specifica contestazione formulata dal ricorrente -e già rivolta, anche in via stragiudiziale, alla medesima finanziaria-, della effettiva ricezione da parte del [REDACTED] dell'informativa-preavviso di cui all'art. 125 comma 3 TUB, art 4 comma 7 codice deontologico.

Risulta pertanto fondato il motivo di doglianza posto alla base della richiesta di tutela cautelare, dovendosi delibare positivamente in ordine alla ricorrenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora*, ricorre pericolo di imminente, grave ed irreparabile danno, in considerazione della persistenza della segnalazione, che potrebbe determinare concrete difficoltà del [redacted] ad accedere al credito sia sua difficoltà finanziarie e comunque un concreto danno all'immagine ed alla reputazione circa la sua affidabilità finanziaria, stante peraltro l'avvenuta sottoscrizione di un impegno all'acquisto di un immobile.

Ricorrono pertanto i presupposti per l'emissione del provvedimento in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sussistendo il diritto del [redacted] alla cancellazione della segnalazione oggetto di doglianza.

Consegue l'accoglimento del ricorso, con riferimento alla segnalazione contestata, con l'ulteriore condanna del resistente ex art. 614 bis c.p.c. nella misura che, tenuto conto del prevedibile danno, ed avendo comunque l'istituto funzione sanzionatoria, si ritiene congruo determinare come da dispositivo.

Spese di lite a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del prevedibile danno emergente commisurato all'importo della caparra versata, e tenuto conto del fatto che il procedimento è stato istruito sulla base della documentazione allegata al ricorso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 700 e 614 bis c.p.c.

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a [redacted] la immediata cancellazione della segnalazione specificata in premessa del nominativo del ricorrente [redacted] presso il SIC della CRIF (e presso le eventuali altre banche-dati compulsate) per i ritardi nel pagamento delle rate;

-condanna [redacted] al pagamento in favore del [redacted] dell'importo di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;


-condanna la resistente contumace [redacted] al pagamento delle spese di lite della presente fase cautelare, che si liquidano in complessivi euro [redacted] per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre spese per contributo unificato per euro [redacted].

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cosenza, 10 ottobre 2018

Il giudice

dott.ssa Lucia Angela Marletta



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
Oggi, il 11/10/18